

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2306

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BO, MANCINO, PECCHIOLI, RIVA, FILETTI, GUALTIERI, CORLEONE, BONO PARRINO, MALAGODI, ACONI, ACQUARONE, AGNELLI Arduino, ALBERTI, ANDREINI, ARFÈ, BATTELLO, BAUSI, BEORCHIA, BERLINGUER, BERTOLDI, BISSO, BOATO, BOFFA, BOGGIO, BOLDRINI, BOLLINI, BOMPIANI, BONORA, BOSSI, BRINA, BUFALINI, CABRAS, CALLARI GALLI, CANDIOTO, CANNATA, CAPPELLI, CAPPUZZO, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CASOLI, CATTANEI, CAVAZZUTI, CECCATELLI, CHIMENTI, COLETTA, CONDORELLI, CORRENTI, COVI, COVIELLO, CROCETTA, CUMINETTI, DE GIUSEPPE, DELL'OSSO, DE ROSA, DE VITO, DIANA, DI LEMBO, DIONISI, DIPAOLO, DONATO, DUJANY, DUÒ, EMO CAPODILISTA, FALCUCCI, FERRAGUTI, FIORI, FLORINO, FOA, FONTANA Alessandro, FONTANA Elio, FONTANA Giovanni, FRANCHI, GALEOTTI, GALLO, GAMBINO, GAROFALO, GENOVESE, GEROSA, GIACCHÈ, GIACOVAZZO, GIANOTTI, GIOLITTI, GIUGNI, GIUSTINELLI, GRANELLI, GRASSI BERTAZZI, GRECO, GUIZZI, IANNI, IMPOSIMATO, INNAMORATO, LAURIA, LEONARDI, LIPARI, LONGO, LOPS, LOTTI, MACIS, MANTICA, MANZINI, MARGHERI, MARGHERITI, MAZZOLA, MELOTTO, MESORACA, MISSERVILLE, MODUGNO, MONTINARO, MONTRESORI, MORO, MURMURA, NATALI, NEBBIA, NIEDDU, NOCCHI, ONGARO BASAGLIA, ONORATO, ORLANDO, OSSICINI, PAGANI, PASQUINO, PATRIARCA, PERINA, PERRICONE, PETRARÀ, PIERRI, PISANÒ, PIZZOL, POLI, POLLICE, POLLINI, POSTAL, POZZO, RANALLI, RASTRELLI, RICEVUTO, RIGO, ROSATI, SALVATO, SALVI, SANESI, SARTORI, SCARDAONI, SCEVAROLLI, SCIVOLETTO, SERRI, SIGNORELLI, SIRTORI, SPECCHIA, SPETIČ, SPOSETTI, STRIK LIEVERS, TEDESCO TATÒ, TORNATI, TOSSI BRUTTI, TOTH, TRIPODI, ULIANICH, VECCHIETTI, VENTURI, VESENTINI, VETERE, VETTORI, VIGNOLA, VISIBELLI, VITALE, VOLPONI, ZANELLA, ZECCHINO, FOSCHI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1990

Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano  
svolto attività di informazione di interesse generale

ONOREVOLI SENATORI. - Il mezzo radiofonico ha dimostrato in questi anni, soprattutto grazie all'impiego e all'esperienza di alcuni emittenti private - prima tra queste «Radio Radicale» - di essere il mezzo più idoneo per la realizzazione di una vasta gamma di servizi di informazione di interesse generale per la collettività che non possono, in termini altrettanto compiuti ed efficaci, essere risolti da altri mezzi di comunicazione, quali quelli televisivi e quelli a stampa.

La trasmissione integrale, in diretta, delle sedute del Parlamento, come di altri momenti pubblici della vita istituzionale del Paese è unanimemente riconosciuto essere un contributo essenziale alla vita democratica che integra e completa l'informazione, necessariamente più limitata e sintetica, fornita al cittadino dagli altri mezzi di informazione.

L'assenza, nel sistema radiofonico e televisivo, di regolamentazione non ha ancora consentito il costituirsi in materia di informazione radiofonica di una situazione strutturata e articolata in termini e con modalità adeguate e rispondenti all'interesse generale.

La legge 25 febbraio 1987, n. 67, che pure ha introdotto agevolazioni e rimborsi per le emittenti radiofoniche di informazione e contributi a quelle che risultino essere organi di partiti rappresentati in Parlamento, non ha tuttavia previsto alcuna forma di

contribuzione a favore di quelle imprese radiofoniche che operino nel campo dell'informazione come proprio fine precipuo e preminente svolgendo una riconosciuta attività di interesse generale.

Con questo disegno di legge, presentato quando è in corso l'iter per l'approvazione da parte del Parlamento di una proposta per il rinnovo della legge 25 febbraio 1987, n. 67, relativa ai giornali e ai periodici considerati dall'articolo 9, comma 6, si intende corrispondere un contributo anche a quelle imprese radiofoniche che hanno svolto un ruolo particolarmente significativo ed impegnativo sia per livello qualitativo che quantitativo del servizio reso, sia per l'onere economico e l'impegno tecnico sostenuti e da sostenere, indispensabili per assicurare il servizio di informazione a rilevanti e significative percentuali della popolazione italiana.

La proposta limita, tuttavia, la corresponsione dei contributi a quelle imprese radiofoniche che possano comprovare di aver perseguito come preminente tale finalità, con risultati importanti per estensione e continuità del servizio reso almeno durante i primi tre anni del periodo di applicazione della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che si impegnino a non mutare la propria finalità per il quinquennio successivo all'approvazione del presente provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il 1990, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1989, n. 24, è corrisposto un contributo in conto capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990, lire 100 milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992 per ciascun impianto di diffusione radiofonica che, sulla base delle documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, risulti essere stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che, nei primi tre anni di applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano:

a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;

b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;

c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della suddetta legge.

2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 è l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio

1990-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 che deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi e 700 milioni per l'anno finanziario 1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1991 ed in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.